



PROTOCOLLO DI INTESA

MIC - Parco archeologico di Pompei (di seguito per brevità denominata anche PAP), Codice Fiscale CF 90083400631, con sede in Via Plinio 26, rappresentata nel presente protocollo dal Dott. Gabriel Zuchtrieghel, nella qualità di Direttore Generale il quale interviene nell'interesse del Parco;

E

MIUR - Liceo Statale Artistico Giorgio De Chirico (di seguito per brevità denominato anche liceo o Istituto) con sede in Torre Annunziata alla Via Vittorio Veneto, 514, Torre Annunziata (NA), rappresentato nella presente convenzione dalla prof.ssa Rosalba Robello in qualità di Dirigente scolastico il quale interviene nell'interesse dell'istituto;

Premesso che

- Ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco è un istituto del MIC che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- il DPCM del 02 dicembre 2019, n°169 ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014 n° 171 e ss.mm.ii, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.”
- il Parco ha tra le sue finalità quella di provvedere ad una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei e dei Siti rientranti nel proprio ambito di competenza, attraverso la promozione di progetti di valorizzazione, ricerche tematiche e progettuali destinate a incrementare anche la fruizione;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art. 6 definisce la funzione di valorizzazione dei beni culturali identificandola nell'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all'articolo 112, disciplina, inoltre, le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione;
- la L. 241/90, all'art. 15, prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere tra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse;
- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale tra Enti, Organismi ed Associazioni;

- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei all'art. 3 prevede, tra l'altro, tra le proprie attività quella di *“approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della città di Pompei, della città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale”* (c.1, lett.d); nonché la lettera i) *“collaborare ad attività formative ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi professionali e iniziative di divulgazione educazione formazione e ricerca legate alle proprie attività”* ;
- in data 12.05.2021 veniva sottoscritto un protocollo di intesa tra il Parco Archeologico di Pompei, il Parco Archeologico di Ercolano, l'Unità Grande Pompei e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania al fine di mettere in atto forme integrate di collaborazione nell'organizzazione di iniziative volte a dare attuazione al Piano Strategico, nel pieno rispetto della propria autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- in virtù di detto protocollo il Parco Archeologico di Pompei ha promosso un progetto didattico denominato *“Sogno di Volare - LAB”* quale percorso di formazione pensato e ideato per il Liceo Artistico Giorgio De Chirico di Torre Annunziata con lo scopo proprio di stabilire un legame concreto tra le antiche testimonianze e i giovani fruitori che saranno coinvolti in un viaggio volto alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico attraverso il linguaggio cinematografico e il racconto documentaristico;
- il progetto prevede, per la durata di n. 6 mesi, il coinvolgimento di ragazzi di età scolare in laboratori formativi sul settore audiovisivo, alla conclusione dei quali saranno realizzati piccoli report dal taglio documentaristico;
- il progetto presuppone il coinvolgimento delle scuole presenti sul territorio al fine di stabilire un legame concreto tra le antiche testimonianze e i giovani fruitori, in un percorso volto alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico;
- l'Istituto si è dichiarato disponibile a collaborare alla realizzazione del progetto che prevede per questa annualità la realizzazione di brevi video-documentari, e coinvolgendo gli studenti dell'Istituto stesso e il personale docente.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Il presente atto richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

Art. 2 Oggetto

Le parti, come sopra identificate, in ordine all'attuazione degli obiettivi del progetto *“Sogno di Volare”* e con riferimento alla realizzazione del progetto cinematografico e documentaristico consistente in un percorso di formazione per la realizzazione di brevi video-documentari volti alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, per l'anno scolastico in corso, con la sottoscrizione del presente atto si impegnano ad attuare forme integrate di cooperazione al fine di garantire una gestione coordinata delle attività rientranti nella competenza di ciascuno.

In via semplificativa di seguito si riportano le diverse fasi del progetto che verranno successivamente meglio definite in accordo tra le parti:

1. incontri formativi e conoscitivi con gli allievi dell'Istituto per la presentazione del progetto, da parte del team di Giffoni Innovation Hub;
2. laboratori didattici e Masterclass con i ragazzi che aderiranno al progetto presso la sede scolastica o in altre sedi che verranno successivamente individuate e comunicate;
3. produzione di mini documentari pensati e realizzati dagli studenti;
4. scrittura creativa con proposte di concept differenti;

5. produzione e post-produzione del prodotto cinematografico o documentaristico.

Il progetto si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire iniziative culturali, come parte integrante delle attività del Parco e fruibili dal pubblico;
- creare un rapporto virtuoso di confronto tra le dimensioni teoriche e quelle pratiche dell'apprendimento anche attraverso la costruzione di percorsi integrati di studio che valorizzano la dimensione duale del percorso formativo, nell'ottica di rafforzare tutte le attività che possano contribuire alla riduzione del fenomeno dell'abbandono scolastico;
- creare un ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto formativo costruttivo con il territorio allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa;
- aumentare la consapevolezza degli studenti in relazione al patrimonio ricadente nel loro contesto di vita.

Per gli Istituti, in particolare il progetto, in coerenza e sinergia con i rispettivi PTOF, vuole perseguire le seguenti finalità:

- potenziamento e recupero delle competenze storico-linguistiche;
- potenziamento e recupero delle competenze in materia di cittadinanza;
- potenziamento e recupero delle competenze in team-work;
- educazione all'espressività.

Art. 3 – Accordi Attuativi

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Protocollo sono definite all'atto della stipula delle convenzioni operative in cui viene anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni operative dovranno contenere descrizioni specifiche in merito a:

- a) attività;
- c) termini e condizioni di svolgimento;
- d) tempi di attuazione;
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione e di rimborso.

Si precisa che le convenzioni operative potranno disciplinare ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.

Art. 4 Durata

Il presente protocollo decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata di mesi 6 ovvero alla conclusione di tutte le attività relative alla realizzazione dei mini-documentari.

Il presente protocollo potrà essere rinnovato esclusivamente per iscritto.

Art. 5 Impegni delle Parti

Gli Istituti si impegnano sin da ora a:

- individuare i partecipanti al progetto e garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e per gli studenti partecipanti alle diverse attività del progetto;
- ottenere, relativamente alle attività di cui al presente protocollo, tutte le liberatorie di legge necessarie, anche in merito all'utilizzo delle immagini, e con riferimento altresì ai minori a vario titolo impegnati nelle attività;
- adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, Pertanto, i partecipanti al progetto saranno coperti dalle necessarie assicurazioni sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle attività che per la permanenza nell'Istituto in orario curricolare e/o extracurricolare ovvero all'interno Parco Archeologico di Pompei, ovvero in altra sede che verrà individuata per lo svolgimento delle attività inerenti il predetto progetto.

Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro e gli esterni che dovessero frequentare l'area archeologica dovranno attenersi alle disposizioni fornite dal Parco in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza. Il Parco si impegna sin da ora:

- in coerenza con i propri fini istituzionali, a collaborare per la realizzazione del progetto mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità;
- garantire lo svolgimento delle attività di produzione dei brevi video-documentari all'interno del Parco Archeologico di Pompei, previste nei mesi febbraio-giugno 2023;
- sostenere le spese necessarie e rimborsabili per lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione dei laboratori didattici e per lo svolgimento del progetto, per un importo stimato entro e non oltre 8000 euro;
- individuare per quanto possibile sedi alternative ove poter svolgere i laboratori didattici.

Art.6 Referenti protocollo

Il Parco Archeologico nomina quale referente del protocollo la dott.ssa Maria Rispoli, funzionario archeologo e RUP del progetto Sogno di volare.

Il Liceo Statale Artistico Giorgio De Chirico nomina quale referente del presente protocollo il docente prof.ssa Leo Luisa

Tutte le comunicazioni relative al presente protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite posta elettronica, PEC, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione. Le comunicazioni relative al presente protocollo dovranno essere indirizzate a:

- quanto al Parco:

Alla cortese attenzione della dott.ssa Maria Rispoli; email: pa-pompei@cultura.gov.it, maria.rispoli@cultura.gov.it; pec: pa-pompei@pec.cultura.it.

Quanto agli Istituti: nasd04000b@pec.istruzione.it;

luisa.leo@liceodechirico.net

raffaella.foti@liceodechirico.net

Art.7 - Protocolli di sicurezza

Le parti si impegnano sin da ora ad osservare e far osservare a chiunque e a qualsiasi titolo coinvolto, nella esecuzione del presente protocollo, tutte le prescrizioni normative in essere e che potrebbero essere nuovamente emanate, durante lo svolgimento delle attività, per contrastare l'epidemia da COVID- 19 nonché tutti i protocolli previsti dalle parti.

Art. 8-Diviato cessione

E' fatto espresso divieto di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nel presente Protocollo

Art. 9 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo pec o raccomandata A/R.

Art.10 Confidenzialità

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle parti, di cui verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo e delle relative convenzioni attuative dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri scopi, il trasferimento ad altri in qualsiasi formato. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dal proprio personale o collaboratori, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Le Parti potranno dare diffusione alla sottoscrizione del presente protocollo ed alle risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet o canali *social*,

ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente e per iscritto i relativi contenuti di massima.

Art. 11 Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “*dati personali*” forniti, anche verbalmente ai fini del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del Protocollo d’intesa.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all’uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 12 Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente protocollo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’protocollo, le Parti indicano il Foro di Napoli quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente protocollo.

Art. 13 Modifiche

Qualsivoglia modifica al presente protocollo dovrà essere concordata necessariamente in forma scritta ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti in questione.

Art. 14 Sottoscrizione

Il presente protocollo, composto di n. 05 pagine, redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990

Tutto quanto non previsto nel presente protocollo e/o non disciplinato dalla legge, sarà oggetto di una specifica regolamentazione attuativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale
Gabriel Zuchriegel

Liceo Statale Artistico Giorgio De Chirico
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosalba Robello